


Modulo 5 – ORGANI DI VIGILANZA E ASSISTENZA

Benvenuti



In questa unità didattica verranno presi in esame il tema della vigilanza all'interno del Decreto Legislativo 81/08, in relazione agli organi di vigilanza e alle modalità di svolgimento delle attività di ispezione, eseguite dagli enti stessi.

Verranno poi presentati i principali organismi attualmente preposti alla vigilanza, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

- ✓ L' Azienda sanitaria locale;
- ✓ la Direzione provinciale del lavoro;
- ✓ i Vigili del Fuoco;
- ✓ l'INAIL;
- ✓ i Carabinieri;
- ✓ la Polizia di stato;
- ✓ i Vigili urbani.

BLOCCO 1: La vigilanza

Gli organi di vigilanza e controllo (1)

Gli organi di vigilanza e controllo (1)



The illustration shows a man in a blue sweater and dark trousers standing to the left of a whiteboard. He is gesturing towards the whiteboard with his right hand. The whiteboard has a black border and contains the following text:


VIGILANZA

- **funzione di verifica ed esame** dei **corretti** comportamenti aziendali
- compito **riservato ad organi** con **funzioni pubbliche**

La vigilanza, intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali, è un compito istituzionale riservato ad organi con funzioni pubbliche.

L'ordinamento giuridico italiano prevede una complessa sfera di organismi pubblici che sono preposti, ognuno per i propri ambiti, ai controlli della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli organi di vigilanza e controllo (2)



I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sono:


- ✓ le Aziende Sanitarie Locali (dipendenti dalle Regioni);
- ✓ la Direzione provinciale del lavoro (dipendente dal Ministero del Lavoro);
- ✓ i Vigili del Fuoco (dipendenti dal Ministero dell'Interno);
- ✓ l'Inail (dipendente dal Ministero del Lavoro);
- ✓ l'ISPRA (dipendente dal Ministero dell'Ambiente).

Vi sono poi altri organismi con competenze specifiche e limitate quali:

- ✓ gli Uffici di sanità aerea e marittima;
- ✓ le Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;
- ✓ i Carabinieri;
- ✓ la Polizia di stato;
- ✓ ed infine i Vigili urbani.

La vigilanza legge 833/78

La vigilanza legge 833/78



Legge 833/78 “Riforma Sanitaria”

Affida al Sistema Sanitario Nazionale la Vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro	Sul territorio l'Unità Sanitaria Locale (USL) attraverso i Servizi di prevenzione svolge attività di Vigilanza
--	---

Gli addetti a tali servizi assumono la **qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria** in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate


La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 è la cosiddetta «Riforma Sanitaria», che ha introdotto il Sistema Sanitario Nazionale e affida allo stesso la vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

Tale attività sul territorio, è svolta dalle Unità Sanitaria Locale (USL) attraverso i servizi di prevenzione, che hanno incorporato i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.

Gli addetti a tali servizi assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate.

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (1)

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (1)



Istituzione del Comitato
L'art. 5 del Testo Unico

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro


↓

compiti finalizzati a **garantire** la più completa attuazione del principio di **leale collaborazione** tra Stato e Regioni

Il Testo Unico, all'art. 5, prevede l'istituzione, presso il Ministero della Salute, del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale Comitato ha una serie di compiti finalizzati a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (2)



Il Testo Unico identifica gli enti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi sono:

- ✓ l' ISPESL
- ✓ l' INAIL
- ✓ e l' IPSEMA


Tra le molte funzioni, che tali enti sono chiamati a svolgere, si possono evidenziare:

- ✓ l'interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio;
- ✓ la consulenza alle aziende;
- ✓ la progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute;
- ✓ la promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari, etc.;
- ✓ la partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro;

- ✓ la consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro;
- ✓ l'elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi e la predisposizione delle linee guida.

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (3)

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (3)




Art. 13, comma 1:

La **vigilanza sull'applicazione della legislazione** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **è svolta** dalla **Azienda Sanitaria Locale (ASL)** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, **dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF)**

Anche l'articolo 13 del D.Lgs 81/08 conferma che la vigilanza, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), competente per il territorio e per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (4)

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (4)



TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA PENALE - Articolo 300:

Soggetti a carico dei quali può essere imputata una eventuale violazione riscontrata:

- ✓ datore di lavoro
- ✓ dirigente
- ✓ preposto
- ✓ medico competente

NO LAVORATORI E RSPP

Ulteriori riferimenti sono contenuti nel Testo Unico, nel titolo XII, circa le disposizioni in materia di procedura penale.


L'articolo 300 individua i soggetti a carico dei quali può essere imputata una eventuale violazione riscontrata, che sono: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e il medico competente.

Non sono compresi pertanto i lavoratori ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Poiché si tratta di reati penali, vanno garantiti tutti i DIRITTI previsti dal codice di procedura penale.

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (5)

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (5)




Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale Art.300

Escluse le pene previste dal codice di procedura penale in riferimento a delitti quali omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori, **l'art.300 prevede ulteriori sanzioni di tipo interdittivo e pecuniario**

Fatte salve le pene previste dal codice di procedura penale in riferimento a delitti quali omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'art.300 prevede ulteriori sanzioni sia di tipo interdittivo che di tipo pecuniario.

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (6)

La vigilanza D.Lgs. 81/08 (6)



TITOLO XXI - Articolo 302 bis. comma 1


Gli Organi di Vigilanza impartiscono **disposizioni esecutive** ai fini della applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, volontariamente adottate dal Datore di Lavoro e da questi richiamate in sede ispettiva, **qualora ne riscontrino la mancata adozione** e salvo che il fatto non costituisca reato

L'articolo 302-bis, introdotto nel Decreto Legislativo 81/08 dal Decreto correttivo n. 106/09, prevede un nuovo potere di disposizione. In particolare, nell'articolo si afferma che: «Gli Organi di Vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini della applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato».

BLOCCO 2 : Gli organi di vigilanza

ASL (1)

ASL (1)



Presso **ogni ASL** è istituito il **Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL)**

COMPITI DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO

- ✓ vigilanza e controllo
- ✓ effettua rilievi e verifica
- ✓ esegue visite mediche a lavoratori esposti a rischi particolari
- ✓ coordina le attività svolte dai medici competenti
- ✓ è l'organo che ha potere decisionale sui ricorsi

Passiamo ora alla presentazione dei principali organi di vigilanza.


Presso ogni ASL (o USL) opera il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL).

Lo SPISAL svolge attività in ambito di igiene e medicina del lavoro:

- ✓ effettua vigilanza e controllo sull'igiene dei luoghi di lavoro;
- ✓ effettua rilievi e verifiche in relazione, ad esempio, a rumorosità e utilizzo di sostanze pericolose;
- ✓ esegue visite mediche a lavoratori esposti a rischi particolari e visite mediche specialistiche, di medicina del lavoro, ai lavoratori minori ed alle lavoratrici madri;
- ✓ coordina le attività svolte dai medici competenti ed è, inoltre, l'organo che ha potere decisionale sui ricorsi, contro le decisioni dei medici competenti aziendali, sull'inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori.

ASL (2)

ASL (2)



Ufficiali di Polizia Giudiziaria

Gli **operatori** dei Servizi di Prevenzione delle **ASL** svolgono l'**attività di vigilanza** e sono **nominati Ufficiali di Polizia Giudiziaria** con decreto del Prefetto

Tutti gli ispettori hanno un **tesserino di riconoscimento** rilasciato dalla Prefettura


La qualifica di **Ufficiale di Polizia Giudiziaria** è riferita soltanto alla competenza specifica del Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL (**SPISAL**)

Come citato in precedenza, gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL che svolgono l'attività di vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria, nominati con Decreto del Prefetto.

Tutti gli ispettori degli organi di vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria e sono in possesso di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla prefettura.

È importante sottolineare il fatto che, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è riferita esclusivamente alla competenza specifica del Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL (SPISAL).

ASL (3)



ASL (3)

Le attività svolte dai funzionari dell'ASL


ACCERTAMENTI ROUTINARI	ACCERTAMENTI DI RILIEVO PENALE
Polizia di prevenzione/amministrativa: Attività di controllo, precedenti al reato, con il fine di prevenire malattie professionali e salvaguardare la sicurezza, l'igiene e la salubrità all'interno degli ambienti di lavoro	Polizia giudiziaria: Accertamenti effettuati in seguito a infortuni sul lavoro, denunce di malattia professionale o notizie di reato in relazione alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (sufficiente soltanto ipotesi di violazione)

Le attività svolte dai funzionari dell'ASL possono riguardare accertamenti di routine oppure accertamenti con rilievo penale.

Gli accertamenti di routine avvengono con funzioni di polizia amministrativa e riguardano attività di controllo, precedenti all'esecuzione di un reato, con il fine di prevenire malattie professionali e salvaguardare la sicurezza, l'igiene e la salubrità all'interno degli ambienti di lavoro.

Nel caso di accertamenti di rilievo penale, i funzionari dell'ASL svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Questo tipo di accertamenti sono effettuati a seguito di infortuni sul lavoro, denunce di malattia professionale o, comunque, di notizie di reato concernenti la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Per l'intervento non è necessaria la certezza, ma è sufficiente l'ipotesi della violazione.

Direzione provinciale del lavoro (1)




La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede nei capoluoghi di Regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino Alto Adige.

Ha il compito, fra l'altro, di vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale

Presso la Direzione provinciale del lavoro infatti è istituito il SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO (cosiddetto SIL).

Direzione provinciale del lavoro (2)

Direzione provinciale del lavoro (2)



II SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO

Esercita, tra le altre attività, anche la **vigilanza sull'applicazione della legislazione** in materia di sicurezza nelle attività lavorative **comportanti rischi particolarmente elevati** come:


- ✓ attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile
- ✓ lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
- ✓ ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati

Il SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO esercita, tra le altre attività, anche la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza, nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, come le attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, i lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei, oltre ad ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.

Le Direzioni del lavoro si occupano anche dell'osservanza delle norme a tutela dei bambini e degli adolescenti.

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco



**Il Corpo Nazionale dei VVF è
un organo del Ministero dell'Interno**

Principali attività

Vigilanza, per quanto di competenza, ai fini di:

- **prevenire** l'insorgere di **incendi** nei luoghi di lavoro
- **prevenire** la **formazione e l'innescio di miscele esplosive** nei luoghi di lavoro
- **assicurare le condizioni** per un rapido e sicuro **allontanamento dei lavoratori** in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione
- **compiti di polizia amministrativa**
- attività di **formazione**
- **assistenza** alle imprese


Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

Le principali attività che impegnano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore della sicurezza possono essere così riassunte.

Vigilanza, per quanto di competenza, ai fini di:

- ✓ prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- ✓ prevenire la formazione e l'innescio di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- ✓ assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori, in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione;
- ✓ compiti di polizia amministrativa;
- ✓ attività di formazione;
- ✓ assistenza alle imprese.

INAIL (1)



INAIL (1)

INAIL è l'Ente pubblico che **gestisce l'assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


- ✓ **riscossione** dei premi assicurativi
- ✓ **erogazione** delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza
- ✓ **attività di prevenzione**, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro

L'INAIL è l'ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza, l'Istituto svolge una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

Nel maggio 2010 sono state trasferite all'INAIL le funzioni dell'ISPESL, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, soppresso con un Decreto Legge, in un'ottica di risparmio e ottimizzazione delle risorse.

INAIL (2)



INAIL (2)

L'INAIL fornisce **informazioni dettagliate** sull'andamento degli infortuni **suddivisi per area, settore e tipologia di rischio**.

La banca dati statistica contiene **dati e informazioni utili per una analisi dettagliata** sull'andamento e sulle caratteristiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anche a fini prevenzionistici.

L'analisi ed elaborazione dei dati forniti dall'INAIL possono essere uno strumento efficace per:

- ✓ individuare eventuali fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro
- ✓ valutare il relativo rischio

L'INAIL fornisce ad imprese, e altri enti interessati, informazioni dettagliate sull'andamento degli infortuni suddivisi per area, settore e tipologia di rischio.


La banca dati statistica contiene dati e informazioni utili per una analisi dettagliata sull'andamento e sulle caratteristiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche a fini prevenzionistici.

L'analisi ed elaborazione dei dati forniti dall'INAIL possono essere uno strumento efficace per:

- ✓ individuare eventuali fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro;
- ✓ valutare il relativo rischio.

INAIL (3)

INAIL (3)



L'INAIL

E' titolare di un potere di vigilanza, teso a prevenire ed impedire atti illeciti

I suoi **ispettori agiscono** in veste di **pubblici ufficiali** sono titolari di poteri di ispezione, accertamento, diffida e contestazione

I loro compiti sono:

- ✓ verifica della regolarità contributiva
- ✓ individuazione del lavoro sommerso o irregolare

La loro attività correlata alla funzione assicurativa

- ✓ sui processi produttivi aziendali


L'INAIL, come altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, è titolare di un potere di vigilanza, teso a prevenire ed impedire atti illeciti contrari ai suoi scopi istituzionali. Gli ispettori dell'Istituto agiscono in veste di pubblici ufficiali e, come tali, sono titolari di poteri di ispezione, accertamento, diffida e contestazione, ma anche di specifici doveri, la cui inosservanza li rende soggetti anche a sanzioni penali.

I loro compiti, in parte assimilabili a quelli svolti da ispettori di altri enti, sono di:

- ✓ verifica della regolarità contributiva, mediante esame dei libri paga e matricola e di ogni altro utile documento;
- ✓ individuazione del lavoro sommerso o irregolare.
- ✓ La loro attività è, inoltre, correlata alla funzione assicurativa dell'Istituto, con lo svolgimento di accertamenti:
- ✓ sui processi produttivi aziendali, ai fini dell'applicazione delle tariffe dei premi;
- ✓ sulla indennizzabilità degli infortuni e delle malattie professionali denunciati;
- ✓ sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro o di terzi, per reati

commessi in violazione delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro.

ISPRA (1)




L' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è un ente di ricerca italiano nato dall'accorpamento di tre enti controllati dal Ministero dell'Ambiente.

Ai sensi della normativa vigente, sono attribuiti all'ISPRA compiti di Autorità Nazionale di Controllo, per quanto attiene:

- ✓ la sicurezza nucleare;
- ✓ la radioprotezione;
- ✓ le materie nucleari;
- ✓ la protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari;
- ✓ il trasporto delle materie radioattive.

ISPRA (2)

ISPRA (2)



Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia i suddetti compiti sono svolti dal **Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico ed Industriale**

Il Dipartimento svolge **istruttorie tecniche per il parere di competenza ed esercita controlli e vigilanza su:**

- ✓ le **installazioni nucleari**
- ✓ le installazioni di rilievo nazionale con **radioisotopi e macchine radiogene**
- ✓ il **trasporto** di materie radioattive e nucleari
- ✓ la **protezione fisica** passiva di impianti e materie nucleari

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia i suddetti compiti sono svolti dal Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico ed Industriale.

In particolare, il Dipartimento svolge le istruttorie tecniche per il parere di competenza ed esercita i controlli e la vigilanza attinenti:

- ✓ le installazioni nucleari;
- ✓ le installazioni di rilievo nazionale con radioisotopi e macchine radiogene;
- ✓ il trasporto di materie radioattive e nucleari;
- ✓ la protezione fisica passiva di impianti e materie nucleari;
- ✓ il regime delle salvaguardie.

Altri uffici con compiti ispettivi

Altri uffici con compiti ispettivi



POLIZIA DI STATO
provvede alla **ricezione delle denunce** di infortunio e può effettuare **interventi urgenti**

CARABINIERI
possono intervenire come **autorità di polizia giudiziaria** al fine di effettuare controlli negli ambienti di lavoro


VIGILI URBANI
attività di **controllo dei cantieri edili** per verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie

Altri uffici con compiti ispettivi sono:

- ✓ la POLIZIA DI STATO, che attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti, in caso di gravi infortuni sul lavoro;
- ✓ i CARABINIERI, che possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria al fine di effettuare controlli negli ambienti di lavoro e accedere agli stessi per la raccolta di prove e l'esecuzione dei rilievi necessari in caso di infortunio;
- ✓ i VIGILI URBANI, pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell'attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza, finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL competenti.

La vigilanza: effettuata quando?

La vigilanza: effettuata quando?



La vigilanza da parte dell'organismo può essere effettuata:


- ✓ Su **iniziativa** dell'organismo stesso
- ✓ Su **segnalazione** da parte dei sindacati, del rappresentante dei lavoratori, dai lavoratori o anche dai privati cittadini
- ✓ Su **delega** dell'attività giudiziaria
- ✓ In seguito alla **denuncia di infortuni**
- ✓ in seguito alla **denuncia di malattie professionali**

La vigilanza da parte dell'organismo può essere effettuata:

- ✓ su iniziativa dell'organismo stesso;
- ✓ su segnalazione da parte dei sindacati, del rappresentante dei lavoratori, dai lavoratori o anche dai privati cittadini;
- ✓ su delega dell'attività giudiziaria;
- ✓ in seguito alla denuncia di infortuni;
- ✓ oppure, in seguito alla denuncia di malattie professionali.

Ispezione o controllo (1)

Ispezione o controllo (1)



Il personale ispettivo è autorizzato a:

- ✓ **Raccogliere e richiedere** dati, informazioni e documenti
- ✓ **Accedere** a tutti i luoghi di lavoro
- ✓ Assumere le prime sommarie **informazioni testimoniali**
- ✓ Procedere al **prelievo di campioni ed eseguire rilievi**
- ✓ Precedere con **perquisizioni e/o sequestri**
- ✓ A comminare eventuali **prescrizioni**

Il personale ispettivo è autorizzato a:


- ✓ raccogliere e richiedere dati, informazioni e documenti;
- ✓ accedere a tutti i luoghi di lavoro;
- ✓ assumere le prime sommarie informazioni testimoniali;
- ✓ procedere al prelievo di campioni ed eseguire rilievi;
- ✓ procedere con perquisizioni e/o sequestri;
- ✓ e a comminare eventuali prescrizioni.

Per perquisizioni e sequestri è necessaria la delega rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari, in caso di sequestro preventivo, messo in atto per prevenire altri o più grandi rischi, deve provvedere alla convalida.

Ispezione o controllo (2)

Ispezione o controllo (2)




In caso di esecuzione di attività ispettiva gli addetti sono tenuti a:

- ✓ presentare un **documento di riconoscimento e qualificarsi**
- ✓ **fornire il provvedimento**
- ✓ dichiarare lo **scopo della visita** e l'**oggetto dell'ispezione**
- ✓ mantenere la **riservatezza** in merito alle informazioni emerse relative ai processi
- ✓ condurre le attività in modo da recare il **minor disturbo possibile** allo svolgimento del lavoro dell'azienda

In caso di esecuzione di attività ispettiva, gli addetti sono tenuti:

- ✓ a presentare un documento di riconoscimento e qualificarsi;
- ✓ a fornire il provvedimento, nel caso venga effettuata ispezione nell'ambito di un provvedimento penale;
- ✓ a dichiarare lo scopo della visita e l'oggetto dell'ispezione;
- ✓ a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni emerse relative ai processi;
- ✓ a condurre le attività, in modo da recare il minor disturbo possibile allo svolgimento del lavoro dell'azienda;
- ✓ a stendere il verbale dell'ispezione.

Fasi ispezione



L'attività ispettiva dell'organo di vigilanza si articola, in genere, nelle seguenti fasi:

- ✓ controllo della documentazione esistente;
- ✓ sopralluogo e controllo delle di strutture, degli impianti, delle attrezzature ed in generale di tutto quello prescritto dal legislatore;
- ✓ redazione del verbale;
- ✓ i verbali costituiscono informativa contenente notizia di reato e sono inviati all'autorità giudiziaria competente.